



COMUNE DI VERDERIO

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 Registro Deliberazioni del 23-04-2025

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2025

L'anno duemilaventicinque addì ventitre del mese di aprile alle ore 19:00, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

Villa Danillo Igino	P	Burbello Natalia	P
Riva Giovanna Ercolina	P	Corberi Iris	P
Falsetto Francesco	P	Manfredi Francesco	P
Iorio Rosario	P	Viani Caterina	A
Cattaneo Giuliano Giuseppe	P	Benedetti Marco	A
Sala Margherita	P	Quinterio Valeria	A
Anghilieri Sara	P		

Presenti...: 10

Assenti...: 3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Sig. Mazzoleni Emil, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Villa Danillo Igino, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2025
--

Relaziona la Responsabile del Servizio Finanziario, precisando che, seppur sia probabile l'approvazione di una proroga della scadenza dal 30/04 al 30/06 per l'adozione del presente atto, la presente deliberazione costituisce obbligo di legge; si precisa, tuttavia, che ARERA non ha attualmente ancora fornito indicazioni chiare ed univoche sull'ammontare del bonus sociale che sarà applicato d'ufficio in caso di emissione del ruolo quando sarà definito. La Responsabile conclude il proprio intervento rimarcando che per il resto è confermato il Piano Economico Finanziario dell'anno precedente; anzi, sarà prevista una piccola diminuzione in conseguenza degli accertamenti emessi. La Responsabile conferma altresì le date di versamento (16/09 e 01/12) e le modalità di versamento (F24) dello scorso anno.

Il Sindaco precisa che si è in continuità con il Piano Economico Finanziario approvato nel 2024 e che saranno effettuati accertamenti sulle metrature delle aree produttive delle utenze non domestiche, anche in concessione.

Il Consigliere Manfredi dichiara che la tariffa puntuale deliberata nel 2022 avrebbe portato a detta degli Amministratori dell'epoca ad un risparmio significativo, mentre a distanza di 4 anni i risparmi non si sono visti e, al contrario, le tariffe sembrano addirittura essere aumentate.

La Responsabile del Servizio Finanziario spiega che il Piano Economico Finanziario grezzo deriva da Silea e quindi la spesa è fissa; la stessa precisa inoltre che a Verderio non è ancora in vigore la tariffa puntuale in quanto il sacco rosso non risulta ancora essere pesato.

Il Sindaco precisa che il focus attuale riguarda la promozione della differenziazione tramite il sacco viola, un'attenzione che l'Amministrazione Comunale cura anche attraverso un'apposita campagna informativa porta a porta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*" ha innovato il metodo tariffario con un periodo regolatorio quadriennale anziché annuale;
- la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*" sono stati definiti anche gli schemi tipo del piano economico finanziario quadriennale, della relazione accompagnatoria e delle dichiarazioni di veridicità;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- l'art. 13, comma 15-ter, del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2022) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo,

sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023, con eventuale conguaglio sulle prime rate;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 19.12.2019 n. 157, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecco sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 10.04.2024 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone, per il 2025 un costo complessivo di Euro 550.885,00=, di cui Euro 347.241,00= quale componente di costo variabile ed Euro 203.644,00= quale componente di costo fisso;

Considerato che lo stesso è stato trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti..."*;

Richiamato inoltre il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art. 184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lettera g) del comma 2 dell'art. 198 con il venir meno del potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238, comma 10, con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "Attività industriali con capannoni di produzione", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 06.11.2024;

Tutto ciò premesso,

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell' art.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato (*Allegato2*) alla presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (*Allegato 1*) alla presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante;

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2025:

- prima rata: 16/09/2025;
- seconda rata: 01/12/2025, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/09/2025;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi e Risorse Umane e della regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., qui allegati;

Visto altresì il parere formulato dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012 n. 213;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 18.12.2024, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP triennio 2025 - 2027;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 18.12.2024, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione triennio 2025 - 2027 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 08.01.2025, con la quale si approvava il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025 - 2027;

Visti:

- lo Statuto dell'ente;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle Entrate Comunali;
- l'art. 6bis della L. n. 241/1990 e gli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dato atto che non sussiste conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione;
- Il D.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed in particolare l'allegato 4/2 di definizione del principio contabile/finanziario applicato alla contabilità finanziaria;
- il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuti (Consigliere Manfredi), espressi in forma palese, essendo n. 10 Consiglieri presenti e votanti dei n. 13 assegnati a questo Comune (Sindaco compreso);

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Economico Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10.04.2024 il quale espone in particolare, per il 2025 un costo complessivo di Euro 550.885,00=, di cui Euro 347.241,00=quale componente di costo variabile ed Euro 203.644,00= quale componente di costo fisso;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato (*Allegato 1*) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (*Allegato 2*);
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecco, nella misura del 5%;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuti (Consigliere Manfredi), espressi in forma palese, essendo n. 10 Consiglieri presenti e votanti dei n. 13 assegnati a questo Comune (Sindaco compreso);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Villa Danillo Iginò

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mazzoleni Emil

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*
